STUDIO SERVIDIO
DOTTORI COMMERCIALISTI

DOTT. ANDREA ALBERGHINI
DOTT. ALFREDO ODDONE
DOTT. FEDERICO BENNI
DOTT. DARIO CURTI
DOTT. CLAUDIO MARCANTOGNINI
DOTT. PIETRO BUFANO

Bologna, 10 marzo 2014

Oggetto: Circolare n. 6/2014 del 10 marzo 2014

Egregi Signori,

trasmettiamo la circolare in oggetto.

Nel rimanere a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo i più distinti saluti.

Studio Servidio

STUDIO SERVIDIO • VIA SANTO STEFANO, 11 • 40125 BOLOGNA – ITALY • TEL. (+39) 051 26.06.20 – FAX (+39) 051 22.16.19
scrivi@studioservidio.it • www.studioservidio.com

SOMMARIO

- **IL SALDO IVA ENTRO IL 17 MARZO**
- **DETRAZIONE 55%-65% E LAVORI A CAVALLO D'ANNO: MODELLO IRE ENTRO IL 31 MARZO**

OGGETTO: Il saldo Iva entro il 17 marzo

Il saldo Iva si determina in dichiarazione annuale come differenza fra l'Iva a debito e l'Iva a credito relative all'intero anno solare, tenendo conto dei versamenti periodici e dell'eventuale credito risultante dalla dichiarazione annuale dell'anno precedente (se non chiesto a rimborso e non utilizzato in compensazione). **Se la differenza, risultante al rigo VL38, è a debito per un importo superiore a 10 Euro il contribuente deve effettuare il versamento dovuto**, secondo scadenze diverse a seconda che presenti la dichiarazione Iva autonoma o unificata.

Nella seguente tabella si riepilogano i termini e le modalità di versamento del saldo Iva per l'anno 2013.

<table>
<tr><th colspan="4">SALDO IVA ENTRO IL 17.03.2014</th></tr>
<tr><td rowspan="8">TERMINI DI VERSAMENTO IN CASO DI DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA</td><td colspan="3">Chi presenta la dichiarazione Iva in forma autonoma deve versare il saldo Iva entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Con riferimento al periodo d'imposta 2013, il saldo dovrà essere versato entro lunedì 17 marzo 2014, in quanto il 16 cade di domenica. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in forma rateale. In quest'ultimo caso:
♦ la 1ª rata deve essere versata entro il 17.03.2014;
♦ le rate successive alla 1ª devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 17.03.2014, con applicazione degli interessi fissi di rateizzazione nella misura dello 0,33% mensile[1];
♦ il numero delle rate deve essere al massimo pari a 9, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di novembre 2014.
Si ricorda tra l'altro che coloro che hanno presentato entro il mese di febbraio 2014 il mod. Iva in forma autonoma, a prescindere dal saldo, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione dati Iva relativa al 2013.</td></tr>
<tr><td>IN UNICA SOLUZIONE</td><td colspan="2">17.03.2014</td></tr>
<tr><td rowspan="6">IN FORMA RATEALE (fino ad un massimo di 9 rate)</td><td>1ª rata</td><td>17.03.2014 (senza interessi)</td></tr>
<tr><td>2ª rata</td><td>16.04.2014 (+ interessi 0,33%)</td></tr>
<tr><td>3ª rata</td><td>16.05.2014 (+ interessi 0,66%)</td></tr>
<tr><td>4ª rata</td><td>16.06.2014 (+ interessi 0,99%)</td></tr>
<tr><td>5ª rata</td><td>16.07.2014 (+ interessi 1,32%)</td></tr>
<tr><td>6ª rata</td><td>20.08.2014[2] (+ interessi 1,65%)</td></tr>
</table>

[1] Misura così modificata dall'art. 5 del D.M. 21.05.2009, in vigore dal 15.06.2009.

		7ª rata	**16.09.2014** (+ interessi 1,98%)
		8ª rata	**16.10.2014** (+ interessi 2,31%)
		9ª rata	**17.11.2014** (+ interessi 2,64%)
TERMINI DI VERSAMENTO IN CASO DI DICHIARAZIONE IVA UNIFICATA	Per i contribuenti che presentano la **dichiarazione Iva in forma unificata**, cioè all'interno di UNICO 2014, la data del **17 marzo 2014** rappresenta **solo la prima delle possibili date utili per il versamento del saldo IVA 2013.** Tali soggetti, infatti, **possono scegliere di versare** con le analoghe modalità previste in caso di presentazione della dichiarazione IVA in forma autonoma e pertanto **entro il 17.3 in unica soluzione, o in forma rateale** applicando la **maggiorazione dello 0,33%** alle rate successive alla prima da versare entro il 17.3. Oppure possono decidere si **seguire i termini di versamento delle imposte sui redditi derivanti da UNICO** e, quindi: ♦ entro il **16.06.2014**; ♦ entro il **16.07.2014**, con **maggiorazione dello 0,40%**. In questo caso il versamento deve essere comunque **maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.06.2014 (o 16.07.2014).** Ne deriva che: ♦ se si sceglie di pagare il **16.06.2014**: l'importo del saldo Iva 2013 dovrà essere **maggiorato dell'1,20%** (= 0,40% x 3 mesi); ♦ se si effettua il pagamento il **16.07.2014:** l'importo del saldo Iva 2013 dovrà essere **maggiorato dell'1,60%** (= 0,40% x 4 mesi). Continua a restare la possibilità di scegliere di versare: ♦ in **unica soluzione**; ♦ in **forma rateale**, con rate di pari importo; anche se si effettua il versamento del saldo Iva secondo le scadenze delle imposte sui redditi derivanti da Unico. La **rateizzazione**, in tal caso, si effettua nel seguente modo: ♦ **dapprima si maggiora** l'importo del saldo IVA 2013 **dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 17.03.2014 ed il 16.06.2014** (o 16.07.2014); ♦ **successivamente, si divide** l'importo così ottenuto **per il numero di rate scelte e sulle rate successive alla prima andranno poi applicati** gli **interessi** fissi di rateizzazione dello **0,33% mensile;** ♦ l'**ultima rata** deve essere versata comunque entro il mese di **novembre 2014,** quindi, la rateizzazione è consentita fino ad un **massimo di 6 rate** se si versa la 1ª rata a giugno **o di 5 rate** se si versa la 1ª rata a luglio. In sostanza, i contribuenti che ricomprendono la dichiarazione Iva		

[2] Proroga di Ferragosto a regime ex art. 37 comma 11-bis del D.l. 223/2006 ad opera dell'art. 3-quater del D.L. 16/2012 conv. in L. 44/2012.

nel modello UNICO 2014 hanno **tre possibili termini** per il versamento del saldo Iva 2013:

- entro il **17.03.2014**, senza alcuna maggiorazione;
- entro il **16.06.2014**, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2014 e la data di versamento;
- entro il **16.07.2014**, con maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2014 e la data di versamento.

In caso di compensazione totale del debito Iva con i crediti derivanti dal modello Unico, **la maggiorazione dello 0,40% non è dovuta**. Se la compensazione è parziale, lo 0,40% si applica solo sulla differenza a debito.

ENTRO IL 17.03.2014		
IN UNICA SOLUZIONE	**17.03.2014**	
IN FORMA RATEALE (max 9 rate)	**1ª rata**	**17.03.2014** (senza interessi)
	2ª rata	**16.04.2014** (+ interessi 0,33%)
	3ª rata	**16.05.2014** (+ interessi 0,66%)
	4ª rata	**16.06.2014** (+ interessi 0,99%)
	5ª rata	**16.07.2014** (+ interessi 1,32%)
	6ª rata	**20.08.2014** (+ interessi 1,65%)
	7ª rata	**16.09.2014** (+ interessi 1,98%)
	8ª rata	**16.10.2014** (+ interessi 2,31%)
	9ª rata	**17.11.2014** (+ interessi 2,64%)
ENTRO IL 16.06.2014		
IN UNICA SOLUZIONE	**16.06.2014 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese** intercorsa tra il 17.03.2014 e la data di versamento (quindi interessi dell'1,20% se il pagamento avviene il 16.06.2014).	
IN FORMA RATEALE (max 6 rate)	**Maggiorazione del saldo Iva 2013 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese** intercorsa tra il 17.03.2014 e la data di versamento **e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo** da versare:	

<table>
<tr><td rowspan="8"></td><td rowspan="2"></td><td>1ª rata</td><td>16.06.2014
(senza interessi di rateazione)</td></tr>
<tr><td>Rate successive</td><td>Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33%</td></tr>
<tr><td colspan="3">ENTRO IL 16.07.2014</td></tr>
<tr><td>IN UNICA SOLUZIONE</td><td colspan="2">16.07.2014 + maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2014 e la data di versamento (quindi interessi dell'1,60% se il pagamento avviene il 16.07.2014).</td></tr>
<tr><td rowspan="3">IN FORMA RATEALE
(max 5 rate)</td><td colspan="2">Maggiorazione del saldo Iva 2013 dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese intercorsa tra il 17.03.2014 e la data di versamento e poi suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare alle seguenti scadenze:</td></tr>
<tr><td>1ª rata</td><td>16.07.2014
(senza interessi di rateazione)</td></tr>
<tr><td>Rate successive</td><td>Entro il 16 di ogni mese successivo + interessi mensili dello 0,33%</td></tr>
<tr><td>MODALITÀ DI VERSAMENTO</td><td colspan="3">Il saldo IVA 2013 deve essere versato utilizzando il modello F24 telematico, riportando all'interno della Sezione "Erario":
♦ il codice tributo "6099";
♦ il codice tributo "1668" per gli interessi rateali;
♦ il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, "0106" per la prima rata di 6, "0101" se si è scelto il versamento in unica soluzione);
♦ l'anno di riferimento "2013";
♦ l'importo del saldo IVA dovuto; in merito occorre segnalare che:
✓ se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 17.03.2014: l'importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all'unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
✓ se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l'importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro.
♦ l'importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.</td></tr>
</table>

OGGETTO: Detrazione 55%-65% e lavori a cavallo d'anno: modello IRE entro il 31 marzo

I contribuenti che intendono beneficiare della **detrazione IRPEF/IRES del 55%-65%** per le **spese sostenute nel 2013** relative ad **interventi di riqualificazione energetica iniziati o proseguiti in tale anno**, ma che **proseguono nel 2014,** devono inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate l'apposito **modello IRE entro il 31 marzo 2014,** per consentire all'Erario il monitoraggio delle detrazioni fiscali in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivisi per ciascun esercizio.

L'invio della Comunicazione non esenta i contribuenti a trasmettere all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, la documentazione attestante i lavori eseguiti. Infatti, mentre **l'omessa Comunicazione** alle Entrate **non fa decadere il diritto alla detrazione**, ma **comporta l'applicazione di un sanzione da € 258 a € 2.065**, l'invio della **documentazione all'Enea costituisce condizione imprescindibile per accedere al beneficio.**

Con l'ausilio della seguente tabella proponiamo una sintesi dell'adempimento:

MODELLO IRE PER LAVORI DETRAZIONE IRPEF/IRES 55%-65% A CAVALLO D'ANNO	
QUADRO NORMATIVO DELLA DETRAZIONE 55%	Come introdotto dalla **Finanziaria 2007** (art. 1, commi 344-349), è prevista una **detrazione Irpef/Ires per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti**. L'agevolazione è stata **più volte prorogata**. L'ultimo intervento legislativo in materia è stato quello della **Legge di Stabilità 2014** (art. 1, comma 139, Legge n. 147/2013), la quale, modificando l'art. 14 del D.L. n. 63/2013 (c.d. "Decreto Energia") che ne aveva previsto una proroga per il periodo 01.01.2013 - 30.06.2013 nella misura più elevata del 65%, ha previsto una nuova proroga nella misura del: ♦ **65%** per le **spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 31.12.2014**; ♦ **50%** per le **spese sostenute dal 01.01.2015 al 31.12.2015**. E' stato lasciato inalterato il limite massimo detraibile delle spese stesse. Con riguardo agli **interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione spetta nella misura del: ♦ **65%** per le **spese sostenute nel periodo 06.06.2013 – 30.06.2015**; ♦ **50%** per le **spese sostenute dal 01.07.2015 al 30.06.2016**. La spesa è detraibile in **10 rate annuali di pari importo**.

<table>
<tr><td rowspan="4"></td><td colspan="2">MISURA DETRAZIONE IRPEF/IRES RISPARMIO ENERGETICO NEL TEMPO</td></tr>
<tr><td>ALIQUOTA DI DETRAZIONE</td><td>PERIODO DI SOSTENIMENTO DELLA SPESA</td></tr>
<tr><td>55%</td><td>01.01.2007 - 05.06.2013</td></tr>
<tr><td>65%</td><td>06.06.2013 – 31.12.2014
(06.06.2013 – 30.06.2015 per i condomini)</td></tr>
<tr><td>50%</td><td>01.01.2015 - 31.12.2015
(01.07.2015 - 30.06.2016 per i condomini)</td></tr>
<tr><td>AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO DELL'AGEVOLAZIONE</td><td colspan="2">Si ricorda che la detrazione 55%-65% spetta, in particolare, a:

♦ le persone fisiche ed i soggetti non titolari di reddito d'impresa (quali, ad esempio, imprenditori agricoli, lavoratori autonomi anche associati, società semplici);
♦ i titolari di reddito d'impresa (ditte individuali, Snc, Sas, Srl, Spa).

Gli interventi agevolabili sono quelli:

♦ eseguiti su edifici "esistenti", parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali), posseduti o detenuti;
♦ finalizzati al risparmio energetico dell'edificio, ovvero:
✓ la riqualificazione energetica di edifici esistenti diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria (es.: lavori di coibentazione) - valore massimo della detrazione fiscale € 100.000;
✓ gli interventi sull'involucro di edifici esistenti o parti di essi (es.: coperture, pavimenti, cappotti, finestre comprensive di infissi) - valore massimo della detrazione fiscale € 60.000;
✓ l'installazione di pannelli solari (anche bollitori o accessori per la produzione di acqua calda) - valore massimo della detrazione fiscale € 60.000;
✓ la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Sono incluse anche le spese sostenute per la "sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria" e per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia - valore massimo della detrazione fiscale € 30.000.
Sono agevolabili anche le spese sostenute per:
♦ prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi che per la predisposizione della documentazione necessaria per fruire della detrazione);
♦ opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.</td></tr>
</table>

LAVORI CHE PROSEGUONO OLTRE L'ANNO: INVIO DEL "*MODELLO IRE*"	Nei casi in cui: ♦ **i lavori proseguono oltre il periodo d'imposta**, ossia iniziano in un periodo d'imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi; ♦ **sono sostenute spese in più periodi d'imposta**, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano; è **richiesta la presentazione all'Agenzia delle Entrate del c.d. "*modello IRE*"**, denominato "*Comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta*", approvato con **Provvedimento** del direttore dell'Agenzia delle Entrate del **06.05.2009**. Tale Comunicazione è finalizzata ad **informare l'Agenzia delle spese sostenute *"nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati"*,** in modo da permettere il monitoraggio della spesa a carico del bilancio statale per ciascun esercizio finanziario relativa alla detrazione . La comunicazione di cui al modello IRE va presentata: ♦ **in via telematica;** ♦ **entro 90 giorni dal termine del periodo d'imposta in cui sono iniziati i lavori,** ovvero, nel caso in cui i lavori proseguono per più di 2 anni, **entro 90 giorni dal termine di ciascun periodo d'imposta in cui sono state sostenute spese agevolabili.**
MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRE PER I LAVORI NON TERMINATI NEL 2013	In base a quanto sopra specificato, ne consegue che quest'anno (**con riferimento all'anno 2013**) sono **tenuti all'adempimento** i soggetti che: ♦ hanno **iniziato i lavori nel** corso del **2013** e li **termineranno** o li hanno terminati **nel 2014**; ♦ hanno **iniziato i lavori nel 2012**, li hanno **proseguiti nel 2013** e li **termineranno** o li hanno terminati **nel 2014**; ♦ hanno **iniziato i lavori nel 2013 o li hanno proseguiti nel 2013**, li **proseguiranno nel 2014 e li termineranno nel 2015**; **con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità**. L'adempimento relativo alla presentazione del modello IRE **non deve**, infatti, **essere effettuato** se: ♦ i **lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d'imposta** (iniziano nel 2013 e si concludono nel 2013); ♦ **nel periodo** in cui sono iniziati i lavori e non sono stati terminati, **non sono state sostenute spese**[3] (se i lavori sono iniziati nel 2013, senza sostenimento di alcuna spesa, e proseguono nel 2014, non deve essere presentato il modello IRE per il 2013). La Comunicazione va presentata **entro il 31 marzo 2014.** Il modello IRE deve essere presentato esclusivamente in via

[3] Per individuare il periodo d'imposta di sostenimento delle spese, deve farsi riferimento al principio di cassa (data di pagamento) per i privati e per i lavoratori autonomi, ovvero al principio di competenza per i soggetti esercenti attività d'impresa.

	telematica, utilizzando l'apposito **software *"IRE2009"*** disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it, ovvero anche un altro software che sia in grado di fornire un file conforme alle specifiche tecniche individuate con Provvedimento delle Entrate del 21.12.2009.
TARDIVA O OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO IRE	**La tardiva o l'omessa presentazione** della Comunicazione Modello IRE all'Agenzia delle Entrate: ♦ **non fa decadere** il diritto alla **detrazione del 55%-65%;** ♦ **comporta** l'applicazione di una **sanzione da € 258 a € 2.065.**
DOCUMENTI DA TRASMETTERE IN OGNI CASO	Per fruire della detrazione 55%-65%, **resta** comunque fermo **l'obbligo di inviare telematicamente all'Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori:** ♦ l'**attestato di prestazione energetica**; ♦ la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati.